



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

La parte ricorrente è titolare di n. 4 BPF della serie Q/P e contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, con particolare riguardo ai tassi previsti dal 21° al 30° anno.

In particolare, con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- è contitolare di quattro buoni fruttiferi postali della serie Q/P (nn. 46,47,54 e 79) emessi negli anni 1988/1989;
- l'intermediario ha rimborsato gli interessi dal 21° al 30° anno in base al timbro modificativo dei rendimenti apposto sul retro dei titoli;
- tale timbro non ha però modificato la dicitura originaria presente sul retro dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno (cfr. Cass. SS.UU. 13979/2007);
- il Collegio di Milano ha già accolto un'analogha richiesta relativa ad altro buono di cui era cointestataria (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 14541/19).

Ciò esposto la cliente chiede all'Arbitro il ricalcolo degli interessi dal 20° al 30° anno dei BPF in oggetto e la liquidazione della differenza.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. sopra menzionato, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 5025 del 16.12.2019);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*".)

L'intermediario richiama ed allega varie pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*").

Con le conclusioni l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.



Con nota di repliche, la cliente conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- nelle controdeduzioni l'intermediario affronta prevalentemente il caso di buoni emessi prima dei provvedimenti governativi di modifica dei tassi;
- nel caso di specie, nella timbratura sovrapposta sul retro dei buoni, manca l'indicazione specifica del tasso di interesse per il periodo dal 21° al 30° anno;
- dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento dei titoli, per il periodo dal 21° al 30° anno, rimane quello originario, cioè quello risultante dalla tabella stampata a tergo dei titoli stessi;
- tale comportamento ha creato un sostanziale affidamento nei clienti che va tutelato;
- a fronte della mancata formale modifica del titolo originario, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al D.M. 13/06/1986, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni;
- le pronunce allegate dall'intermediario sono inconferenti o interpretate in maniera parziale;
- il Collegio di Coordinamento ha stabilito che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, riconoscendo il diritto dei sottoscrittori ad ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (cfr. dec. n. 6142 del 3 aprile 2020).

Conclusivamente la cliente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La cliente è contitolare dei seguenti buoni fruttiferi trentennali, tutti muniti di clausola con pari facoltà di rimborso e che risultano altresì intestati, alternativamente, agli aderenti al presente ricorso:

- Buono serie Q/P n. 000.046, emesso in data 31/12/1988, per un valore di £ 50.000;
- Buono serie Q/P n. 000.047, emesso in data 31/12/1988, per un valore di £ 50.000;
- Buono serie Q/P n. 000.054, emesso in data 18/06/1988, per un valore di £ 100.000;
- Buono serie Q/P n. 000.079, emesso in data 18/02/1989, per un valore di £ 100.000.

E' agli atti copia fronte/retro dei titoli in questione. La cliente produce, altresì, le ricevute di rimborso dei titoli.

Il Collegio rileva che:

- i buoni n. 000.046 e 000.047 risultano emessi successivamente al D.M. 13.06.1986 (entrato in vigore dal 01/07/1986);
- i buoni risultano emessi su modulo cartaceo della serie "O", timbrato per la serie "P/O", ma sul fronte dei titoli è precisata la loro appartenenza alla serie "Q/P";
- sul retro risultano apposti due timbri, rispettivamente per la serie P/O e per la serie Q/P attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica: *"lire 17.777 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*;
- in merito all'apposizione di un doppio timbro si osserva che, secondo l'orientamento di recente condiviso tra i Collegi, nei casi – come nella fattispecie in esame – di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivi della serie Q, su modulistica della



serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale (Coll. Milano, n. 8013/20);

- i buoni n. 000.054 e 000.079 risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986);
- i buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P". Sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P";
- sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno;
- per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica: *"lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

La cliente non quantifica, in ogni caso, la propria richiesta.

Con riferimento alla domanda di rimborso degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni prestampate a tergo dei titoli e aventi ad oggetto un importo in lire, si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, come si è visto, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i Buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sempre sul retro dei titoli risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.



Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nei ricorrenti sottoscrittori dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e ai ricorrenti devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *"...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".*

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";

"B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro dei buoni della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA